

### All.3 al Regolamento di Istituto

---

# REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI

---

## IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTO il [D.P.R. n 249 del 24.06.1998 "Statuto degli studenti e delle studentesse"](#) e successive modificazioni intervenute con [DPR 21.11.2007, n. 235](#);
- VISTA la legge 7 .08.1990, n.241 e successive modificazioni;
- VISTO il D.Lgs 16.04.1994, n.297 e successive modificazioni;
- PREMESSO che lo "Statuto degli studenti e delle studentesse", accoglie e sviluppa le indicazioni della "Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo" (1989, ratificata nel nostro ordinamento con la Legge n. 176 del 27.05.1991);
- PREMESSO che la scuola dell'autonomia "si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana" (art.2, comma 2, D.P.R. 8.03.1999, n.275);
- VISTA la direttiva del [MPI n. 104 del 30.11.2007](#) con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del "Codice in materia di protezione di dati personali",
- VISTA la C.M. prot. n. [3602 del 31.07. 2008](#);
- VISTA la legge 30.10.2008, n. 169;
- VISTA la legge 29.05.2017, n.71;
- SENTITO il parere del Collegio dei Docenti espresso con delibera n.5 del 27/09/2022

## DELIBERA

il presente regolamento che disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, ai principi di responsabilità, legalità e solidarietà nonché la rispetto della dignità delle persone.

## Art. 1 – PRINCIPI E FINALITÀ

1. Il presente Regolamento, con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti di cui agli art. 2 e 3 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e successive modificazioni, prevede le infrazioni disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle e declina il relativo procedimento. Esso è funzionale al conseguimento degli obiettivi del Piano Triennale dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto e rappresenta una misura attuativa delle previsioni della legge 29 maggio 2017, n.71.
2. I provvedimenti disciplinari hanno sempre finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti nei confronti di tutti gli appartenenti alla comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari se non in ragione di una condotta intenzionale o colposa. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Il presente regolamento determina le modalità attraverso le quali gli studenti sono sentiti in relazione alle esigenze di celerità del procedimento. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate alla gravità dell'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente e delle conseguenze che dall'infrazione derivano. All'autore dell'infrazione è offerta la possibilità di convertire la sanzione disciplinare in attività socialmente utili per l'istituto.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni sono adottati dal Consiglio di classe, alla presenza delle diverse componenti; le sanzioni che comportano l'allontanamento oltre i 15 giorni e l'esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale, sono adottati dal Consiglio d'Istituto.
7. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche a eventuali candidati esterni.
8. Ove non diversamente disposto da norme di rango superiore e dal presente regolamento, alla contestazione degli addebiti provvede il dirigente scolastico.

## Art. 2 – DOVERI DEGLI STUDENTI

1. Gli studenti sono tenuti a **frequentare regolarmente** le attività didattiche e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
  - a) Devono annotare i compiti e le lezioni assegnate sul diario personale e consultare il registro elettronico a verifica di quanto riportato sul diario;
  - b) Devono portare il materiale necessario alle attività didattiche conservandolo con cura, ivi compresa l'attrezzatura per la palestra;
  - c) Devono svolgere puntualmente i compiti a casa e prepararsi per le verifiche orali e scritte;
  - d) Devono evitare di distrarsi durante le lezioni;
  - e) Non devono interrompere le lezioni con interventi inopportuni;
2. Gli studenti sono tenuti ad **essere puntuali**:
  - a) Gli alunni entrano nell'edificio scolastico a partire dal suono della prima campana, raggiungono le rispettive aule dove le lezioni hanno inizio. Le eventuali attività pomeridiane sono regolate come quelle mattutine.

- b) Coloro che giungono in istituto dopo il suono della seconda campana sono considerati ritardatari. Gli alunni in ritardo saranno ammessi in classe.
- Se il ritardo per quel giorno risulta richiesto dal genitore nell'apposita sezione del registro elettronico, il docente della prima ora considera l'alunno giustificato.
  - In caso contrario i genitori sono tenuti a giustificare il ritardo nell'apposita sezione del registro elettronico entro il giorno seguente.
- c) Per arginare e limitare i continui ritardi relativi all'ingresso scolastico del mattino, sarà effettuato un costante controllo anche da parte del personale ATA, che attuerà un monitoraggio per individuare gli alunni ritardatari recidivi. Tali ritardi verranno giustificati solo dietro valida motivazione, altrimenti verranno informate ed invitate le famiglie a rispettare gli orari, tramite comunicazione scritta da parte della dirigenza.
- d) In caso di assenze prolungate di cui non si conosca la ragione, il Consiglio di Classe valuterà l'opportunità di informare gli organi competenti.
- e) Nessun alunno può lasciare la scuola durante le ore di lezione, eccetto il caso in cui, per motivate esigenze, i familiari ne richiedano il rientro anticipato a casa presentandosi personalmente a scuola per prelevarlo. Le famiglie dovranno, nei limiti del possibile, essere reperibili per eventuali comunicazioni della Scuola.
- f) L'entrata posticipata e l'uscita anticipata dalle lezioni per periodi di tempo continuativo, possono essere autorizzate, su richiesta dei genitori per comprovate esigenze, solo dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato con annotazione nel Registro di Classe.
- g) Gli alunni con occasionale richiesta di uscita anticipata scritta e motivata nell'apposita sezione del registro elettronico, saranno autorizzati a lasciare la scuola a condizione che i genitori si presentino personalmente a prelevarli.
- h) In caso di malessere improvviso di un alunno, l'insegnante o la Segreteria informa telefonicamente i genitori (o persone di loro fiducia), perché possano prelevare e provvedere alle cure del caso.
- i) In caso di grave malessere o di infortunio, per il quale l'attesa comporterebbe peggioramento delle condizioni di salute dell'alunno, la Scuola provvederà a chiamare un'ambulanza per raggiungere il più vicino Pronto Soccorso.
- j) Le famiglie dovranno, nei limiti del possibile, essere reperibili per eventuali comunicazioni della Scuola e/o quando si verificasse la necessità di rimandare a casa l'alunno, per qualunque necessità. I familiari stessi, avvertiti, dovranno provvedere a riportare l'alunno a casa.
3. Gli alunni sono tenuti ad assumere, nei confronti dei loro compagni e di tutto il personale della scuola, un **comportamento corretto**, improntato allo stesso rispetto che chiedono per se stessi.
- In particolare:
- a) gli alunni hanno sempre il dovere di adottare una condotta e un linguaggio adeguati alle diverse situazioni, sia formali, durante le ore di lezione, sia informali, negli spostamenti d'aula, a ricreazione e in uscita didattica/viaggio di istruzione, ugualmente improntati all'educazione e alla correttezza richiesta dall'ambiente educativo. Gli studenti devono rivolgersi a tutti gli adulti presenti in maniera adeguata e usando un tono educato; devono avere un abbigliamento appropriato all'ambiente scolastico, comprendendo che anche l'abbigliamento cambia a seconda dei contesti di vita e delle situazioni;
  - b) gli alunni hanno sempre il dovere di mantenere nei confronti di chiunque appartenga alla comunità scolastica, o vi operi all'interno con mansioni diversificate, anche temporanee, quali per esempio educatori, esperti, manutentori, operai, un comportamento riguardoso, improntato a quel rispetto e a quella educazione che essi esigerebbero per loro stessi.

Costituiscono condotte oggetto di sanzione disciplinare tutti quei comportamenti contrari a quanto previsto dal presente articolo quali, tra l'altro:

- atti lesivi dei diritti di libertà, integrità fisica e morale altrui;
- offese alla dignità e onorabilità della persona, alla cultura e al credo religioso/politico, alle istituzioni;
- turpiloquio, aggressività fisica e/o verbale, intimidazioni;
- atti di prepotenza attuati con qualsiasi mezzo;
- atti corrispondenti alle fattispecie di reato previste dalla normativa vigente.

4. Gli studenti osservano sempre una **condotta rispettosa** dell'integrità fisica e patrimoniale, nonché dell'integrità psichica e della dignità morale di tutti i soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, anche fuori dai locali e delle pertinenze della scuola e nelle attività extrascolastiche. L'obbligo di osservare una condotta rispettosa dell'integrità psichica e della dignità morale nei confronti dei predetti soggetti è automaticamente riferito a tutte le relazioni intrattenute, in qualsiasi tempo, con strumenti informatici o telematici nella rete o nei social network di qualsiasi natura.
5. Gli studenti devono utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da **non arrecare danni** al patrimonio della scuola e di tutti gli appartenenti alla comunità scolastica.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di **rendere accogliente l'ambiente scolastico** e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola:
  - a) Devono tenere il loro banco pulito e avere cura degli strumenti messi loro a disposizione (vocabolari, strumenti tecnologici, attrezzature varie per le attività artistiche e tecnico-pratiche)
  - b) L'aula deve essere lasciata in ordine e i rifiuti nel cestino. Materiale dimenticato sarà ritirato dai collaboratori scolastici e restituito su richiesta dell'interessato.
7. Gli studenti devono **osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza** dettate dai regolamenti di istituto:
  - a) Gli alunni sono tenuti a conoscere e a rispettare tutti i regolamenti della scuola comprese le norme di sicurezza e gli eventuali regolamenti specifici riguardanti l'uso dei laboratori e altre aule speciali, che saranno affissi nei locali stessi.
  - b) Gli spostamenti interni all'edificio scolastico, dalle aule di lezione alle aule speciali devono avvenire sollecitamente senza soste, ritardi né trambusto in corridoi o atrii, sempre sotto la costante vigilanza dei Docenti o del personale collaboratore del settore. Gli spostamenti dall'aula alla palestra avverranno sotto la vigilanza del Docente di Educazione Fisica.
  - c) È vietato uscire dall'aula durante gli intervalli fra una lezione e l'altra, nella momentanea assenza del professore per il cambio, o allontanarsi dalla scuola non accompagnati e non autorizzati.
  - d) L'uso dei servizi igienici è regolamentato. Gli alunni, di norma, usciranno uno alla volta. L'afflusso ai servizi sarà regolato dal personale collaboratore dei vari settori ai piani.
8. All'interno dell'edificio scolastico gli studenti **non devono utilizzare**, senza preventiva autorizzazione del personale docente o del dirigente, **dispositivi di telefonia mobile**, informatici o telematici di qualunque natura:
  - a) Durante lo svolgimento delle attività didattiche scolastiche ed extrascolastiche tenute in orario curricolare è vietato esibire, accendere e tenere acceso il telefono cellulare; durante i viaggi di istruzione è consentito tenere aperto il cellulare in funzione silenzioso, su indicazione dei docenti accompagnatori, per motivi di sicurezza. Sarà, invece, tenuto spento durante le attività didattiche e all'interno dei luoghi visitati.

- b) Durante lo svolgimento delle attività didattiche scolastiche ed extrascolastiche è vietato con qualunque strumento tecnologico acquisire e/o diffondere immagini, registrazioni audio e video inerenti all'ambiente e al personale scolastico e non preventivamente autorizzate per iscritto e per finalità esclusivamente didattiche.
9. Gli studenti sono tenuti al **rispetto della legge sulla privacy**, ovvero alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali all'interno delle scuole, anche allo scopo di sviluppare nella comunità scolastica una sempre maggiore consapevolezza dei propri diritti e doveri. Per approfondimenti: [Privacy tra i banchi di scuola](#)

## Art.3 – VIOLAZIONI E SANZIONI

Nei primi giorni di scuola i docenti illustrano agli alunni delle classi prime e ripassano a favore degli alunni delle classi seconde e terze il Regolamento di Disciplina, chiarendone i comportamenti ritenuti inaccettabili e discutendone i motivi e le ragioni, facendo notare anche i collegamenti con il Patto Educativo di Corresponsabilità sottoscritto dai genitori in sede di perfezionamento dell'iscrizione alla scuola Secondaria di I grado.

Si precisa che il presente Regolamento è valido anche per tutte le attività extracurricolari proposte dall'Istituto Comprensivo di Malalbergo e Baricella, compresi le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione.

Vengono di seguito elencate le mancanze disciplinari e le rispettive sanzioni e gli organi competenti ad irrogare le stesse. Le sanzioni sono applicate secondo i principi di gradualità e proporzionalità.

Le sanzioni e i provvedimenti che comportino allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.

Tutti i richiami scritti, sia degli insegnanti, sia del Dirigente Scolastico, devono essere annotati sul registro di classe nella sezione visibile ai genitori alla voce "NOTE".

**Comma 1:** si configurano come **infrazioni lievi** le condotte che per modalità della condotta, intensità della colpevolezza o entità delle conseguenze contrastano in modo non grave con i doveri dei declinati all'art.2 e che richiedono un celere e informale intervento correttivo da parte del docente quali:

a) presentarsi alle lezioni in ritardo	<p>Tali violazioni sono sanzionate, nell'immediatezza del fatto, dal docente che, sentite senza formalismi le giustificazioni dell'incolpato, le rileva con il <u>rimprovero scritto</u>.</p> <p>Del provvedimento viene riportata sintetica evidenza sul registro elettronico, nella voce "<i>annotazione</i>".</p> <p>Ove non diversamente disposto, dopo la terza ammonizione, lo studente che continua a tenere un comportamento scorretto, può essere punito ai sensi del comma seguente.</p> <p>*ritiro elaborato e valutazione negativa</p>
b) assentarsi senza giustificazione	
c) presentarsi alle lezioni privi del materiale didattico o dei prescritti dispositivi di protezione individuale (se obbligatori)	
d) non aver cura degli ambienti e degli arredi scolastici (pulizia banco, pavimento dell'aula, ecc.)	
e) presentarsi a scuola con un abbigliamento non consono (devono essere evitati indumenti come pantaloncini e t-shirt eccessivamente corti, canotte o indumenti che mostrano biancheria intima)	
f) non rispettare le consegne degli insegnanti riguardo allo studio e ai compiti	
g) comportarsi scorrettamente durante le prove di verifica (suggerimenti, utilizzo di foglietti, copia dai compagni ecc.)*	

h) utilizzare in orario scolastico di materiale estraneo all'attività didattica (figurine, carte gioco, ecc.)	** l'apparecchio sarà ritirato e consegnato al termine delle lezioni dal responsabile di sede o dal dirigente scolastico nelle mani dell'alunno.
i) lasciare acceso il cellulare durante l'orario scolastico**	
j) disturbare ripetutamente lo svolgimento delle lezioni impedendo ai compagni di seguire con attenzione	
k) mancanza di autocontrollo nei movimenti e nella modulazione della voce durante le attività svolte in ambiente scolastico ed extrascolastico ( <i>muoversi e alzarsi dal banco senza il permesso dell'insegnante; chiacchierare ad alta voce, ridere e scherzare mentre il docente o l'esperto spiegano, lanciare oggetti ecc.</i> )	
l) tenere comportamenti scorretti al cambio dell'ora e negli spostamenti interni. A titolo esemplificativo, rientrano in questa tipologia le seguenti condotte: spinte che non determinano infortuni, urla, schiamazzi, uscite dall'aula, inosservanza della fila, ecc.	

<b>Comma 2:</b> si configurano come <b>infrazioni gravi</b> le condotte che per modalità della condotta, intensità della colpevolezza o entità delle conseguenze contrastano in modo grave con i doveri dei declinati all'art.2 e che richiedono un celere e formale intervento correttivo da parte del docente o del Consiglio di Classe quali:	
a) reiterare una delle condotte previste dall'art.3 comma 1. La reiterazione si intende integrata dopo la terza infrazione sanzionata;	Tali violazioni sono sanzionate con <u>ammonizione scritta</u> da parte del docente, comunicata alla famiglia tramite registro elettronico, nella voce " <i>nota disciplinare</i> "; la famiglia può essere contattata telefonicamente o convocata a scuola. In caso di reiterazione il Consiglio di Classe può valutare di non far partecipare lo studente o la studentessa ad attività extrascolastiche, uscite didattiche o viaggi di istruzione.
b) assentarsi dalle lezioni all'insaputa della famiglia;	
c) imbrattare le pareti dei locali in qualsiasi modo;	
d) rovinare le suppellettili, gli arredi, le attrezzature di laboratorio o il materiale di proprietà della Scuola o dei compagni di classe per dolo, negligenza, o disattenzione;	
e) mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole ai soggetti indicati nell'art.2, comma 3, del presente regolamento;	
f) non segnalare un atteggiamento scorretto, per la cui gravità è prevista come sanzione la sospensione da parte del CdC;	
g) utilizzare il telefono cellulare o lo smartwatch durante l'orario scolastico (messaggistica, chiamate, foto o video che non registrano la presenza di terze persone oltre al soggetto autore dello scatto o del video) *	

h) violare il divieto di fumo, introdurre a scuola e assumere sostanze non lecite;	<p>Tali violazioni sono sanzionate con la <u>sospensione dalle lezioni</u> da 1 a 5 giorni, tenuto conto di quanto previsto dall'art.1, comma 5 e 6 del presente regolamento a maggioranza dal consiglio di classe in composizione allargata.</p> <p>* l'apparecchio sarà ritirato dall'insegnante con richiamo scritto e convocazione della famiglia per il ritiro dello stesso (l'oggetto ritirato, opportunamente etichettato con nome e cognome dell'alunno e classe di appartenenza, verrà consegnato ai collaboratori scolastici che provvederanno a depositarlo nella cassaforte)</p>
i) utilizzare un linguaggio o atteggiamenti violenti, volgari o comunque offensivi nei confronti dei soggetti indicati nell'art.2, comma 3, del presente regolamento, in presenza o nell'ambito di relazioni intrattenute attraverso strumenti informatici o telematici;	
j) utilizzare il telefono cellulare o altro dispositivo idoneo a registrare e diffondere suoni e/o immagini durante l'orario scolastico che vedono la presenza di terze persone oltre al soggetto autore dello scatto o del video)* ;	
k) pubblicazione, in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo, all'interno di social network di qualsiasi natura, blog, forum di discussione, messaggistica immediata ecc., di commenti denigratori, calunniosi, crudeli o offensivi aventi ad oggetto le persone indicate all'art.2, comma 3, del presente regolamento.	

**Comma 3:** si configurano come **infrazioni gravissime** le condotte che per modalità della condotta, intensità della colpevolezza o entità delle conseguenze contrastano in modo estremamente grave con i doveri dei declinati all'art.2 e che richiedono un celere e formale intervento correttivo da parte del docente o del Consiglio di Classe o del Consiglio di Istituto quali:

a) la reiterazione delle condotte descritte al comma 2 del presente articolo. La reiterazione si intende integrata dopo la terza infrazione contestata e sanzionata;	<p>Tali violazioni sono sanzionate con la sospensione dalle lezioni da 5 a 10 giorni, tenuto conto di quanto previsto dall'art.1, comma 5 e 6 del presente regolamento, a maggioranza dal consiglio di classe in composizione allargata e comunicata alla famiglia tramite registro elettronico, nella voce "nota disciplinare".</p> <p>Nei casi di maggiore gravità, in relazione all'intensità della colpevolezza, della durata della condotta e delle sue conseguenze dannose è disposta la sospensione per un periodo da 10 a 15 giorni e, in ogni caso, quando ricorrono le condizioni di cui all'<a href="#">art.4, commi 9 e 9 bis del D.P.R. n.249 del 1998</a>, è disposta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di stato conclusivo del 1° ciclo.</p>
b) utilizzo di linguaggio violento, volgare o comunque offensivo nei confronti dei soggetti indicati nell'art.2, comma 3, del presente regolamento, in presenza o nell'ambito di relazioni intrattenute attraverso strumenti informatici o telematici, anche fuori dai locali e delle pertinenze della scuola e nel tempo extrascolastico quando il comportamento è diretto a colpire persone diversamente abili o comunque vulnerabili o quando la condotta è volta a perseguire finalità discriminatorie o razziste;	
c) minaccia di violenze fisiche o molestia compiuta in presenza o mediante l'utilizzo di strumenti informatici o telematici nei confronti dei soggetti indicati nell'art.2, comma 3, del presente regolamento;	
d) sottrarre beni o materiali in danno dei soggetti indicati nell'art.2, comma 3, del presente regolamento nonché nei confronti di qualunque terzo durante l'orario scolastico;	
e) compiere atti di vandalismo su oggetti;	
f) compiere atti di violenza nei confronti dei soggetti indicati nell'art.2, comma 3, del presente regolamento nonché nei confronti di qualunque	

terzo durante l'orario scolastico;	Nel caso si configuri un reato, il fatto commesso richiede una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo. I provvedimenti sanzionatori sono assunti, a maggioranza, dal Consiglio d'Istituto.
g) inosservanza delle disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria e dell'altrui sicurezza (sporgersi dai davanzali, arrampicarsi sui cornicioni, uscire dalla scuola senza autorizzazione, manomettere gli estintori, azionare intenzionalmente l'allarme antincendio, etc.);	
h) compiere atti che mettono in pericolo l'incolumità delle persone;	
i) raccogliere e diffondere testi, immagini, filmati, registrazioni vocali, senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazione in danno di uno dei soggetti indicati nell'art.2, comma 3, del presente regolamento;	
j) aggressioni, molestie, ricatti, ingiurie, diffamazioni, furti d'identità, alterazione, acquisizione illecita, trattamento illecito di dati personali realizzati in via telematica in danno di uno dei soggetti indicati nell'art.2, comma 2, del presente regolamento;	
k) tutti quei comportamenti gravi non precedentemente menzionati, ma che si configurano come infrazioni rispetto alla normativa vigente.	

## Art.4 – PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLA SANZIONE

1. Per le infrazioni di lieve gravità previste dall'art.3, comma 1, l'efficacia educativa dell'intervento correttivo del docente e la necessità di contenere al massimo il turbamento dell'attività didattica impongono immediatezza e tempestività della reazione tali da integrare le ragioni di impedimento della formale contestazione degli addebiti con comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.7, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni.
2. Per le infrazioni gravi di cui all'art.3, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) punibili con ammonimento scritto dal docente, l'efficacia educativa dell'intervento correttivo della scuola e l'esigenza di ripristinare immediatamente l'ordinato svolgimento dell'attività didattica impongono immediatezza e tempestività della reazione tali da integrare le ragioni di impedimento della formale contestazione degli addebiti con comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.7, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni.
3. Per tutte le altre infrazioni diverse da quelle indicate nell'art.4 commi 1 e 2 del presente articolo, il dirigente scolastico provvede alla contestazione scritta degli addebiti mediante comunicazione di avvio del procedimento e convoca lo studente per il contraddittorio a sua difesa entro cinque giorni dalla contestazione. Il dirigente scolastico provvede, direttamente o mediante delegato, agli atti istruttori ritenuti opportuni.
4. La comunicazione di avvio del procedimento contenente la contestazione degli addebiti deve essere comunicata ai genitori (o legali tutori) dello studente. La comunicazione è effettuata tramite avviso sul registro elettronico. L'atto deve recare la chiara descrizione delle condotte poste in essere dallo studente.

5. Qualora nell'evento rilevante disciplinarmente siano coinvolti altri studenti offesi dalla condotta dell'incolpato, costoro e i loro genitori sono avvisati dell'apertura del procedimento in qualità di controinteressati con le stesse modalità indicate nel comma precedente.
6. Lo studente incolpato ha diritto di farsi assistere da un genitore.
7. L'audizione si svolge alla presenza del dirigente scolastico, del coordinatore di classe e del personale interessato. Lo studente espone le proprie giustificazioni e può avvalersi di prove documentali o testimonianze. Dell'audizione viene redatto apposito verbale a cura di un funzionario delegato dal dirigente scolastico.
8. A seguito dell'audizione il dirigente scolastico, qualora non ravvisi elementi certi di rilevanza disciplinare, dispone l'archiviazione del procedimento con atto scritto comunicato all'incolpato e agli eventuali controinteressati in tutti gli altri casi, il dirigente rimette gli atti, secondo la rispettiva competenza, al Consiglio di Classe o al Consiglio d' Istituto ai fini della deliberazione del provvedimento finale.
9. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro il termine di giorni trenta. Tutti i termini previsti dal presente regolamento sono ordinatori e la loro violazione non determina decadenza dall'esercizio del potere disciplinare né l'invalidità del provvedimento finale a condizione che non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa dell'incolpato.

## Art.5 – ASSUNZIONE DEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE A CURA DELL'ORGANO COLLEGIALE

1. L'Organo Collegiale è convocato dal dirigente scolastico entro sei giorni dall'audizione dell'incolpato.
2. L'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto. Non è consentita l'astensione. Il membro dell'organo collegiale legato da vincoli di parentela con l'allievo oggetto del procedimento non partecipa alla seduta. Parimenti non partecipa alla deliberazione il docente che sia stato vittima della condotta dell'incolpato e per la quale si procede disciplinarmente. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
3. Delle operazioni compiute dall'Organo Collegiale è redatto sintetico verbale.
4. Il provvedimento che delibera la sanzione, immediatamente esecutivo, è redatto per iscritto e deve essere motivato. Nell'ipotesi di esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale, la motivazione deve esplicitare le ragioni per le quali non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico. Il provvedimento deve recare l'indicazione della sanzione irrogata, la sua durata, la sua decorrenza, nonché l'organo e i termini per proporre impugnazione.

## Art.6 – CONVERSIONE DELLA SANZIONE

Le sanzioni, temporanee, sono ispirate al principio della riparazione del danno; lo studente può convertirle in attività in favore della comunità scolastica. Sono previste le seguenti sanzioni alternative:

Servizi alla classe:

- rimessa in ordine al termine delle lezioni;
- altro indicato dal Consiglio di Classe.

Servizi alla scuola:

- pulizia/ rimessa in ordine di spazi e materiali della scuola;
- pulizia degli spazi esterni;
- aiuto per la gestione della biblioteca;
- altro indicato dal Consiglio di Classe.

Riparazione del danno:

- ripulitura di scritte;
- verniciatura di parete, porta ecc.:
- risarcimento economico del danno arrecato:

Lavoro di ricerca e approfondimento:

- lavori di documentazione e/o ricerca assegnati dal Consiglio di Classe.

## Art.7 – IMPUGNAZIONI

Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo al dirigente scolastico. Il dirigente scolastico, verificati i fatti e sentiti i docenti coinvolti, decide sul reclamo con provvedimento succintamente motivato.

Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto, è ammesso ricorso entro quindici giorni decorrenti dalla comunicazione all'Organo di Garanzia interno alla scuola.

L'Organo di Garanzia si pronuncia entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso.

[All.4 al Regolamento d'Istituto: Regolamento Organo di Garanzia](#)

## Art.8 – PRECISAZIONI FINALI

1. L'irrogazione della sanzione disciplinare non esclude l'obbligo di risarcire i danni arrecati alle vittime della condotta ai sensi delle leggi vigenti.
2. Il Consiglio di Classe ha la facoltà di decidere se assegnare, oltre alla sanzione, anche una riflessione educativa attraverso la produzione di un elaborato da condividere con la classe.
3. Il Consiglio di Classe ai fini della commisurazione della sanzione, in caso di gravi infrazioni, terrà conto delle sanzioni comminate negli anni precedenti.
4. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni la scuola mantiene con lo studente e con i suoi genitori un rapporto finalizzato alla preparazione al rientro nella comunità scolastica.
5. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.
6. In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione. Parimenti, in caso di iscrizione in corso d'anno di un allievo proveniente da altro istituto, il dirigente scolastico darà esecuzione alla sanzione pendente e non ancora scontata nei termini stabiliti dall'istituto di provenienza.

*Del presente regolamento, pubblicato sul sito web scolastico, è fornita comunicazione a tutti gli studenti e alle famiglie all'inizio di ogni a.s., durante le attività di accoglienza.*

*Approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 30 settembre 2022 delibera n.29.*